

N. R.G. 15/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Elisa Pinna	Giudice
dott. Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di FRANCESCO MANNA (C.F.: MNNFNC78M28H501G) e BREGA LEONILDE (C.F.: BRGLLD80D61B201K),

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Contenuto della domanda

Con ricorso depositato il 9.2.2026, FRANCESCO MANNA e BREGA LEONILDE, quali coniugi conviventi, chiedevano, ex art 66 CCII, che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei loro beni.

A fondamento di tale domanda deducevano:

- di essere soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, il primo quale consumatore e la seconda in quanto la attività di impresa dalla stessa esercitata era cessata da oltre un anno e comunque in quanto la stessa era sotto soglia;
- di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII avendo debiti cui non potevano far fronte potendo disporre unicamente dei redditi derivanti dalla loro attività lavorativa per farvi fronte.

In particolare allegavano che **Manna Francesco** avesse i seguenti debiti:

Bnl: mutuo ipotecario per un residuo di circa € 23.000,00 (in qualità di contraente e obbligato principale, relativo all'acquisto dell'originaria abitazione);

Bnl: finanziamento con cessione del quinto per un residuo di circa € 36.000,00;

Bnl: fido su c/c per un residuo di circa € 1.500,00;

Bnl: carta di credito per circa € 3.000,00;



Findomestic: finanziamento con delega di pagamento per un residuo di circa € 28.000,00

Compass: finanziamento acquisto auto garantito da effetti cambiari per un residuo di circa € 22.000,00;

Bcc Castagneto Carducci: finanziamento per un residuo di circa € 47.000,00 (in qualità di garante rispetto alla posizione di contraente e obbligata principale riferita alla moglie);

Regione Toscana: Bollo auto per circa € 700,00

Comune di Galbiate: Imu per circa € 1.200,00;

Comune di Castagneto Carducci: Tari per circa € 400,00

Vodafone: morosità per servizio/utenza telefonica e internet, per un residuo di circa € 243,40;

e **Brega Leonilde** avesse i seguenti debiti:

Bcc Castagneto Carducci: finanziamento per un residuo di circa € 30.000,00 (in qualità di contraente e obbligata principale garantita dal marito)

Bcc Castagneto Carducci: finanziamento aziendale con garanzia dello Stato, per un residuo di circa € 50.000,00

Unipol: finanziamento-rimborso fidejussione per un residuo di circa € 5.000,00

Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione: cartelle esattoriali/contributi per € 2.000,00

Sig. Papalia Domenico: affitti arretrati locale commerciale per un residuo di circa € 2.000,00

Comune di San Damiano Al Colle: Tari per circa € 400,00

Comune di Castagneto Carducci: Tari per circa € 500,00

Inps: contributi per circa € 4.000,00

Global Management. Studio commercialista per circa € 2.000,00.

- c) che l'immobile di proprietà di Francesco Manna sito in Galbiate (LC), Via Alessandro Manzoni n. 3 era stato oggetto di esecuzione immobiliare (R.G.E. 71/2025 Tribunale di Lecco) da parte della BNL che aveva concesso il mutuo per il suo acquisto a causa dell'inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso, per complessivi € 23.000,00.
- d) che Manna Francesco risulta proprietario del bene mobile registrato Hyundai, tg. EN347FC;
- e) che Brega Leonilde risulta proprietaria (in comproprietà al 50% con la Sig.ra [REDACTED]) di un piccolo terreno sito in San Damiano Al Colle, in Broni (PV), Foglio 10 mappale 347 Vigneto Classe 04;
- f) che i debiti contratti dalla Brega, per i quali si era reso garante il Manna erano dovuti al prestito di € 45.000,00 ottenuto dalla BCC di Castagneto Carducci per l'acquisto un'attività



di edicola in Castagneto Carducci (LI), ad un costo pari ad € 35.000,00, attività che poi era stata chiusa nel 2023 in quanto non redditizia.

1.1 REQUISITI E DOCUMENTI

COMPLETEZZA

A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.

Infatti l'art 65 CCII al comma 1, dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.



Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente (anche a seguito della richiesta di integrazione fatta dal Tribunale con decreto in data 18.2.2026).

1.2 Procedimento

La liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore.

Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, pertanto, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022), potendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori.

2. Accoglimento della domanda

Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

2.1. Competenza territoriale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persone fisiche all'interno del circondario del Tribunale, e segnatamente nel comune di Castagneto Carducci, come emerge dal certificato dello stato di famiglia prodotto come doc. 34.

2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII; possono



accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso di specie FRANCESCO MANNA, che è dipendente del Ministero della difesa quale vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, come emerge dalle buste paga prodotte come doc. 15, non svolge alcuna attività di impresa e dunque può accedere alla liquidazione controllata avendo contratto i debiti quale consumatore o comunque per motivi estranei ad attività di impresa; BREGA LEONILDE, pur avendo contratto la maggioranza dei debiti nell'esercizio di attività di impresa, non è soggetta non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale essendo la sua impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2023 e dunque essendo trascorso l'anno di cui all'art. 33 comma 1 CCII:

La stessa è però legittimata a chiedere la apertura della propria liquidazione controllata ai sensi dell'art 33 comma 1 bis CCI.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio, non essendo assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non avendo l'uno svolto attività di impresa ed essendo la impresa svolta dalla Brega cessata nel 2023.

Essendo inoltre i ricorrenti coniugi conviventi, come risulta dal doc. 34 prodotto, gli stessi sono legittimati a proporre un'unica domanda di liquidazione controllata, così come hanno fatto, ai sensi dell'art 66 CCII.

2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.



La nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, e, pertanto, la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

per insolvenza si intende *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di FRANCESCO MANNA e di BREGA LEONILDE, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

PASSIVO.

Francesco Manna presenta una esposizione debitoria complessiva di € 107.876,81

come si evince dalla seguente tabella tratta dalla relazione del gestore della Crisi dott. Dynis:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	TOTALE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
BNL - MUTUO	MUTUO IPOTECARIO	27.542,45	27.542,45	-
COMUNE DI GALBIATE	IMU	2.130,00	2.130,00	-
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	TARI	1.474,20	1.474,20	-
UNIPOL SAI	ASSICURAZIONE	401,18	401,18	-
REGIONE TOSCANA	Tassa automobilistica	746,92	542,80	204,12
BNL FINANZIAMENTO	CESSIONE DEL QUINTO	23.375,00		23.375,00
FINDOMESTIC	CESSIONE DEL QUINTO	21.750,00		21.750,00
COMPASS	FINANZIAMENTO-CAMBIALI	23.909,00		23.909,00
BNL FIDO C/C	CONTO CORRENTE	6.209,32		6.209,32
VODAFONE	SPESE TELEFONICHE	284,02		284,02
Azienda USL Toscana NO	Ticket sanitario	54,72		54,72

(dei quali € 32.090,63 privilegiati e il resto al chirografo), al netto delle spese della presente procedura.

Inoltre Manna Francesco è garante del debito della moglie nei confronti della BCC di Castagneto Carducci per l'importo di € 68.107,08, per il quale è stata iscritta ipoteca di secondo grado iscritta sull'immobile di Galbiate di proprietà dello stesso.

Brega Leonilde presenta una esposizione debitoria complessiva di € 118.864,36

come si evince dalla seguente tabella tratta dalla relazione del gestore della Crisi dott. Dynis



CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	TOTALE	PRIVILEGIO	
				CHIROGRAFO
PAPALIA DOMENICO	FITTI ARRETRATI	2.196,60	2.196,60	-
MCC SPA - MEDIOCREDITO CENTRALE	INTERVENTO MCC SU FINANZIAMENTO BCC	30.185,06	30.185,06	-
INAIL - INAIL SEDE DI LIVORNO	CONTRIBUTI	114,55	114,55	-
INPS - SEDE DI LIVORNO	CONTRIBUTI	6.247,28	6.247,28	-
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR.PROV.LI	II.DD.	4.111,33	4.111,33	-
BCC CASTAGNETO	MUTUO/FINANZIAMENTO	69.649,02	69.649,02	-
COMUNE CASTAGNETO CARDUCCI	TARI, ICP	539,00	539,00	-
COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE	IMPOSTE COMUNALI	544,89	544,89	-
GLOBAL MANAGEMENT	COMMERCIALISTA	1.932,04		1.932,04
UNIPOL	ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE	3.344,59		3.344,59

(dei quali € 118.864,36 privilegiati e il resto al chirografo), al netto delle spese della presente procedura.

SPESE NUCLEO FAMILIARE

Le spese mensili medie, per il mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare, indicate in ricorso sono quantificate in € 2.825,44.

Tali spese indicate da parte ricorrente sono appena superiori ai parametri di cui all'art. 283, comma 2 CCII, in applicazione del quale si arriva alla somma mensile per 12 mesi di € 2.529,77:

Assegno sociale anno 2026 € 546,24 x 13	€ 7.101,12
Aumento del 50%	€ 3.550,56
Assegno da considerare	€ 10.651,68
Componenti nucleo familiare	5
Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 5 persone) 2,85	30.357,29 €
Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore per 12 mesi	€ 2.529,77

- il nucleo familiare conduce in locazione un immobile per il quale viene versato un canone mensile di locazione pari ad € 620,00 (cfr. doc. 37).

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO

Come detto il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da loro e dai tre figli economicamente non autosufficienti.

Infatti i due figli minori di 15 e 10 anni sono studenti mentre il figlio maggiore di 19 anni è attualmente in cerca di occupazione, avendo lavorato come operaio edile con contratto di lavoro dipendente determinato a tempo pieno dal 27/10/2025 fino alla data del 18/12/2025, data delle



dimissioni, percependo una retribuzione netta di circa € 1350 al mese, come si ricava dalla relazione del gestore della Crisi.

I redditi netti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi anni sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024
MANNA FRANCESCO	27.816	24.643	28.424	28.842	28.647
BREGA LEONILDE	8.737	4.492	8.748	12.132	3.416
TOTALE	36.553	29.135	37.172	40.974	32.063

A tali entrate si aggiunge l'assegno unico percepito dall'INPS per I figli: per tre figli fino all'agosto 2025 (€ 562/mese), successivamente per due figli (€ 379/mese).

- si è sopra indicato che il Manna è proprietario di un immobile in Galbiate (LC) e la Brega è proprietaria di una quota di un terreno in San Damiano Al Colle.

- si è detto che il Manna è proprietario di una autovettura;

- il ricorrente Manna è intestatario di un conto corrente bancario bloccato presso BNL che presenta saldo negativo di € 5.030,32 alla data del 30/06/2024 (cfr. doc. n. 16)

I due coniugi risultano intestatari di un conto corrente con Poste Italiane (cc n. 1891616) sul quale viene accreditato lo stipendio e utilizzato per le spese familiari, che al 31/12/2025 presenta un saldo di € 246,61, con una giacenza media di € 376,67. (cfr. doc. 17).

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento loro e dei loro figli, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

I ricorrenti si trovano infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che essi avranno in conseguenza dell'espletamento della loro prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non consentiranno loro di far fronte alle obbligazioni scadute e che scadranno nei successivi dodici mesi come sopra riportate.

La relazione del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Il gestore della crisi ha infatti evidenziato che le entrate totali mensili medie della famiglia sono pari ad € 3263 delle quali

€ 2764 stipendio medio mensile Sig. Manna

€ 120 stipendio medio mensile Sig.ra Brega

€ 379 assegno unico per due figli.

Ha quindi evidenziato il gestore della crisi che poiché la spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento ammonta mediamente a circa euro 2.825,00 ed il reddito



disponibile è pari ad euro 3.263,00, vi è la somma di € 450 mensile che potrà essere messa a disposizione dei creditori.

Inoltre a favore dei creditori vi sarà il ricavato netto della vendita dell'immobile sito in Galbiate – stimato dal gestore della Crisi in circa € 60.000 nonché quanto ricavabile dalla vendita della quota di immobile di proprietà di Brega Leonilde sita in San Damiano al Colle stimato dal Gestore in € 1.000, con un attivo complessivo stimato nell'arco della procedura di € 77.200.

2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC

Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nella fattispecie in esame, anche a seguito della richiesta integrazione, tale relazione si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle singole obbligazioni, in quanto non risulta effettuata una dettagliata valutazione comparativa, svolta sulla base delle scritture negoziali di riferimento e con riferimento alle date di contrazione dei singoli finanziamenti da parte dei ricorrenti tra il reddito familiare dei debitori (depurati delle spese minime di sostentamento) e l'importo delle rate dei finanziamenti in corso di contrazione, cumulate con quelle già in ammortamento.

Tuttavia, il mancato necessario approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

Pertanto se e quando i ricorrenti proporranno domanda di esdebitazione, per ottenerla dovranno provare la sussistenza dei presupposti di cui all'art 282 comma 2 CCII.

2.4 PRECEDENTI DOMANDE

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi

2.5 ATTI IN FRODE

Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.



2.6 CONCLUSIONI

In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

SPOSSESSAMENTO.

Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore.

Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale; la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, o tutti gli arredi dell'abitazione ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità della parte ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata



tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVE E CAUTELARI

Va altresì chiarito che la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.

Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono, pertanto, essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.



Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell’apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell’art. 150, richiamato dall’art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell’esecuzione o della cautela l’assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione pendente, avente ad oggetto l’abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell’immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un’esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall’art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall’art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.

Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia, per evitare che la parte ricorrente, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, non versi alcuna somma, si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato i ricorrenti versino alla procedura la somma eccedente l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dunque la somma eccedente ad € 2.600,00 arrotondando per eccesso il suddetto calcolo.

Atteso il modestissimo reddito della si.ra Brega, pari a circa € 120 mensili, che dunque servirà integralmente per il suo mantenimento e l’assegno unico di € 379,00, deve essere disposto che la



somma della retribuzione di Manna Francesco eccedente € 2.100,00 per 12 mesi pari ad € 1.938,50 per tredici mesi venga acquisita alla procedura.

3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale; 2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale);

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI

L'art. 270 comma 2 lett. e) CCII prevede che il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

I ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale li autorizzi a utilizzare il veicolo Hyundai, tg. EN347FC, trattandosi di bene strumentale essenziale per l'esercizio di un'attività economica di entrambi i ricorrenti, che è necessario per la generazione di un reddito distribuibile ai creditori.

Essendo detta esigenza meramente allegata ma non documentata in alcun modo e dunque non essendo provate le gravi e specifiche ragioni di cui all'art 270 comma 2 lett e) CCII, tale istanza non può essere accolta.

4. LIQUIDATORE. NOMINA

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato Raffaele Dynis;

Sul punto va ribadito:

a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023);



b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

5. Accesso alle banche dati

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.

6. Esdebitazione

Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **FRANCESCO MANNA** (c.f.: MNNFNC78M28H501G) e di **BREGA LEONILDE** (c.f.: BRGLLD80D61B201K),
2. **Nomina** giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli**;
3. **Nomina** liquidatore il **dott. Raffaele Dynis**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
4. **Autorizza il Liquidatore**, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con i debitori anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa di Brega Leonilde.



5. Autorizza, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale dei sovraindebitati.

6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti; con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale).

7. Ordina al debitore Brega Leonilda il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della propria impresa individuale, nonché dell'elenco dei creditori.

8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura.

9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

10. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risulti escluso dalla liquidazione per intero la retribuzione di Brega Leonilde e lo stipendio percepito da Francesco Manna sino alla concorrenza di € 1.938,50 mensili per 13 mesi con l'obbligo del datore di lavoro di costui di versare al Liquidatore la quota di reddito eccedente tale limite e sempreché la somma trattenuta non ecceda 1/5 dello stipendio mensile nel qual caso dovrà essere versato solo 1/5 dello stipendio.

11. Dispone che **il liquidatore** comunichi al datore di lavoro del sovraindebitato Francesco Manna che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata di parte debitrice; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata che **il datore di lavoro** di FRANCESCO MANNA provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente, importi che a breve saranno confermati o rideterminati dal giudice delegato alla procedura.

12. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute.



13. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*.

14. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile.

15. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni.

16. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII.

17. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute.

18. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII.

19. Dispone che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII.

20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore.

21. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.



c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per i debitori e la loro famiglia.

22. Dispone che il nominato Liquidatore notifici la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dai debitori (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).

25. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori.

26. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato e al referente OCC.

27. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento delle procedure, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI.

28. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

29. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno il 17/03/2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Franco Pastorelli

